**ISTRUZIONI PER ACCONTO IMU ANNO 2013**

**In base a quanto precisato nella Circolare 29/04/2013 n. 1/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.**

**Il Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013 approvato dal Consiglio dei Ministri ha disposto  la sospensione del pagamento dell’IMU per quanto riguarda la rata in scadenza il 17 giugno per le seguenti categorie di immobili:**

* **Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A9;**
* **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;**
* **Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5, e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm**

**Per tali fattispecie dunque non dovrà essere versata l’imposta in acconto. E’ tuttavia previsto che, qualora non sia varata la riforma dell’IMU entro il mese di agosto, i contribuenti che non versano l’IMU a giugno dovranno corrisponderla entro il 16 di settembre.**

**Con l’art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge stabilità per l’anno 2013), è soppressa la riserva allo Stato della quota d’imposta: da ciò deriva che non è più dovuta dallo Stato la quota pari al 50% dell’imposta, che viene invece destinata ai Comuni con unico codice tributo (3918).**

**Lo stesso articolo riserva allo Stato, per l’anno 2013, il gettito IMU derivante dagli immobili a uso produttivo, classificati nella categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Al Comune dovrà invece essere versata l’eventuale differenza tra l’aliquota deliberata e quella statale.**

**Per il versamento dell’imposta del gruppo catastale D, si dovranno utilizzare i nuovi codici tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.**

**Aliquote:**

|  |  |
| --- | --- |
| **0,40%** | aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C2, C6, C7) |

|  |  |
| --- | --- |
| **0,76%** | aliquota ordinaria |

|  |  |
| --- | --- |
|  | aliquota maggiorata per immobili categoria A diversi dall’abitazione principale e dalla categoria A 10; |
| **0,95%** | aliquota maggiorata per immobili categoria C2 C6 C7 diversi dalle pertinenze della abitazione principale; |
|  | aliquota maggiorata per immobili categoria C1 D2 D5 ; |
|  | aliquota maggiorata per le aree edificabili |

**Detrazioni:**

* detrazione d’imposta di €. 200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2. unità immobiliari assimilate per legge o regolamento all’ abitazione principale e relative pertinenze (Es. Anziani o disabili con residenza in casa di riposo e prima casa non locata).

**Base imponibile:**

* La base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, è calcolata come segue: valore della rendita, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

|  |  |
| --- | --- |
| Classificazione | Coefficiente |
| Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
| Categoria catastale A/10 | 80 |
| Gruppo catastale B | 140 |
| Categoria catastale C/1 | 55 |
| Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 160 |
| Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
| Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 | 60 per l’anno d’imposta 2012  65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 |
| Categoria catastale D/5 | 80 |

AREE EDIFICABILI: la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione ai sensi art 5 comma 5 del D.lgs 504/1992.

terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI in quanto il Comune di Vicoforte risulta nell’elenco dei Comuni Montani pubblicato dall’ISTAT.

Le aliquote e le detrazioni sono da applicarsi esclusivamente per l'importo dovuto in acconto , per espressa previsione normativa, potrebbero essere suscettibili di variazioni e saranno pubblicate entro il 16 novembre 2013 ad opera del Comune.

Infatti il D.L. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, stabilisce per l'IMU che:

**Acconto**

**Il pagamento dell'acconto del 17 giugno (il 16 cade di domenica) deve essere determinato sulla base delle aliquote e detrazioni di legge.**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

la Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472 e s.m.i.) consente al contribuente di regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni connesse al pagamento del'IMU mediante il c.d. "ravvedimento operoso".

Questo istituto comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili;

La circolare n. 1/df del 29/04/2013, rilasciata dal Ministero delle finanze, ha previsto ulteriori modifiche per detto istituto:

**Ravvedimento Sprint**: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%. Il tasso di interesse può essere modificato dal Comune.

1. **Ravvedimento Breve**: **applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
2. Ravvedimento Lungo: è **applicabile dopo il 30° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.  
   Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50% (il tasso può cambiare a seconda del Comune).

**Nota bene per IMU 2012** In seguito all'introduzione della scadenza della presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno per le variazioni 2012, i contribuenti che non hanno pagato l'IMU del 2012 hanno tempo fino al 30 Giugno per poter usufruire del Ravvedimento operoso Lungo (sanzione del 3,75%). Se il pagamento non viene effettuato entro il 30 Giugno è possibile usufruire di una sanzione del 10% se si provvede al pagamento entro il 30 settembre. Se neanche entro il 30 settembre viene effettuato il pagamento scatta la sanzione del 30% oltre agli interessi giornalieri.